



NOTA: Ammendanti e substrati di coltivazione - uso improprio del termine “biologico”

I fertilizzanti e quindi anche gli ammendanti e i substrati di coltivazione, non possono essere certificati e identificati come biologici, non rientrando nel campo di applicazione previsto dall’Art. 1 (2) del Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.

Ai sensi del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”, i fertilizzanti e quindi anche gli ammendanti e i substrati di coltivazione, qualora ne rispettino i requisiti, definiti in Allegato 13, Tabella 1, possono essere identificati come mezzi tecnici “CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”.

I fertilizzanti “CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA”, come previsto dalla normativa, dovranno riportare delle specifiche indicazioni in etichetta e dovranno risultare inseriti nell’elenco del REGISTRO DEI FERTILIZZANTI USO BIOLOGICO, disponibile in consultazione libera al link <https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>